



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Udienza pubblica del 14 luglio 2015

Sentenza n. 1649/2015

REG. GEN. n. 15897/2015

Composta dai Sigg.ri

dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO
dott. CLAUDIO D'ISA
dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI
dott. PATRIZIA PICCIALLI
dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere
Consigliere
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

FG

n. il X 1973

avverso la sentenza n.4899/14 della Corte d'appello di Palermo del 03.12.2014

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

Udita all'udienza pubblica del 14 luglio 2015 la relazione fatta dal Consigliere dott. Claudio D'Isa

Udito il Procuratore Generale nella persona del dott.ssa Marilia Di Nardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

FG ricorre per cassazione avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte d'appello di Palermo che, su gravame del P.M. ed, in riforma della sentenza di assoluzione, emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Agrigento, in data 15.02.2012, lo ha ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, condannandolo alla pena di giustizia ed alla sospensione della patente di guida per sei mesi.

Con il primo motivo si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento agli elementi istruttori che avrebbero supportato la penale responsabilità. Si premette che la Corte del merito ha ritenuto rilevante, ed ha riformato la sentenza di primo grado, la sola constatazione da parte dei carabinieri degli elementi sintomatici dello stato di ebbrezza da loro evidenziati, la quale ha trovato conferma negli esiti dell'alcoltest, non tenendo conto, come correttamente evidenziato dal Tribunale, che tali esiti erano risultati falsati dall'assunzione da parte del ricorrente di due fitofarmaci utilizzati per curare la tosse.

Con il secondo motivo si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, solo in ragione del comportamento processuale del F .

CONSIDERATO IN DIRITTO

I motivi non meritano accoglimento con il conseguente rigetto del ricorso.

Quanto alla censura, oggetto del primo motivo, è stato affermato dalla questa Corte di legittimità il principio secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione, non essendo sufficiente allegare la circostanza relativa all'assunzione di farmaci idonei ad influenzare l'esito del test, quando tale affermazione sia sfornita di riscontri probatori (Sez. 4, n. 45070 del 30/03/2004, P.M. in proc. Gervasoni, Rv. 230489). Nel caso che occupa la corte territoriale ha dato conto del fatto che l'imputato aveva prodotto una relazione medica da cui si evinceva che i farmaci asseritamente assunti potevano comportare un aumento del livello ematico di alcol ed un aumento del livello di alcol espulso tramite espirazione ma ha ritenuto, con motivazione esente da vizi logici, che ciò non provava ne' l'assunzione del farmaco ne' che la causa certa del rilevato tasso alcolemico fosse riconducibile all'assunzione di esso.

Inoltre, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui neppure in astratto la circostanza dell'assunzione del farmaco poteva assumere rilievo, trattandosi di reato colposo in relazione al quale spettava in ogni caso al conducente accertarsi, senza potersi avvalere della dedotta ignoranza e incorrendo in caso contrario in colpa, della compatibilità dell'assunzione del farmaco

con la circolazione stradale al momento di mettersi alla guida (cfr. Sez. 4, n. 19386 del 05/04/2013, De Filippo, Rv. 255835).

Parimenti infondato è il secondo motivo, atteso che è lasciato al prudente apprezzamento del giudice del merito, quando ne ricorrano le condizioni di legge, concedere o meno il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Nel caso concreto la Corte lo ha denegato con motivazione ampiamente esaustiva immune da vizi logici.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.


Così deciso in Roma all'udienza del 14 luglio 2015.

Il Consigliere estensore

Claudio D'Isa

Il Presidente

Carlo Giuseppe Brusco



CASSAZIONE.net